



ISPRA

 Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

TRASMISSIONE VIA FAX


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2013 - 0010605 del 08/05/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
DVA - Divisione IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Genova
Piazza Portoria, 1 - 16100 GENOVA
Fax n. 010-584019

Copia

ARPA Liguria - Direzione Scientifica
Via Bombrini, 8 - 16149 GENOVA
Fax n. 010-6437204
Dipartimento di Genova
Fax n. 010-6437441



RIFERIMENTO: DEC-MIN-0000046-DEC-2010-0001001 del 28 dicembre 2010. Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale alla raffineria IPLM S.p.a. di Busalla (GE) aggiornato dai DEC-MIN-0000046 del 14/02/2013 e 0000102 del 27/03/2013.

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinario del 19-20-21 marzo 2013 presso la raffineria IPLM S.p.a. di Busalla (GE).

Durante l'attività di controllo ordinario svoltasi nei giorni del 19-20-21 marzo 2013 presso la raffineria IPLM S.p.a. di Busalla (GE), sono state accertate alcune non conformità al decreto in riferimento, in particolare relativamente a:

- mancata riparazione, secondo le tempistiche previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), dei componenti in perdita;
- mancata impostazione della doppia scala di misura sulla strumentazione in continuo installata al camino E15 (centrale di generazione).

Relativamente al non rispetto delle tempistiche previste dal PMC per la riparazione dei componenti su cui sono state individuate perdite, il Gruppo Ispettivo (GI) ha verificato lo stato di attuazione del programma LDAR - Leak Detection and Repair - prendendo visione di un rapporto, redatto a gennaio 2013 dalla Società terza Carrara SpA Divisione FERP (Fugitive Emissions Reduction Program), che esegue il programma LDAR, e di una tabella dati estratta dal database in formato excel (non è stato possibile interrogare direttamente il database, che viene aggiornato da Carrara SpA e che non è presente presso lo stabilimento). In questo modo, è stato possibile verificare che sono stati effettuati il censimento dei componenti possibili emettitori e il monitoraggio delle emissioni fuggitive, utilizzando la tecnica prevista dal protocollo per il rilevamento delle perdite, finalizzato all'individuazione dei componenti da riparare e alla stima delle emissioni di VOC.

Tuttavia, è stato accertato che non sono registrati gli interventi manutentivi c/o di sostituzione dei componenti in perdita e, pertanto, non è stato possibile verificare la tempistica di riparazione e, di conseguenza, non c'è evidenza del rispetto dei tempi di riparazione previsti dalla prescrizione AIA. Nel rapporto di gennaio 2013 sono stati individuati 28 componenti in perdita di cui almeno 16 sono grossi emettitori (circa 100.000 ppm): a tal proposito, il gestore ha dichiarato che non è possibile intervenire ad impianti in marcia e che, pertanto, saranno riparati alla prossima fermata impianti.

Il gestore ha dichiarato che il database sarà integrato con le registrazioni degli interventi manutentivi, effettuati a seguito di segnalazione delle perdite da parte di Carrara SpA. In relazione alla presenza di strumentazione di monitoraggio in continuo non dotata di doppia scala di misura al camino della centrale, si è constatato che il range di scala validato è pari a:



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- 0-150 mg/Nm³ - a fronte di un limite autorizzato di 250 mg/Nm³ - per l'analizzatore di CO;
 - 0-60 mg/Nm³ - a fronte di un limite autorizzato di 50 mg/Nm³ - per l'analizzatore di NO₂,
- non rispettando i requisiti previsti nel PMC per la strumentazione, che deve essere a doppia scala di misura con fondo scala pari a:
- 150 % del limite in condizione di funzionamento normale;
 - 100 % del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione nei periodi di transitorio.
- In alternativa, il PMC prevede che debbano essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.

Dai tabulati dello SME, è emerso che i valori misurati sono mediamente molto più bassi dei VLE, soprattutto per il CO, ma che si verificano dei picchi emissivi in occasione di episodi di avvio/spengimento, di cui non è stato possibile verificare con precisione l'entità, dato che le impostazioni degli strumenti non garantiscono l'accuratezza della misura in prossimità del fondo scala: in particolare, si è visto che gli analizzatori hanno registrato valori superiori al range di scala validato in occasione del transitorio occorso il 25/06/2012.

Pertanto, si ritiene necessario che il gestore sia in grado di caratterizzare il profilo delle concentrazioni degli inquinanti durante i transitori, pur trattandosi di un numero di eventi limitato nell'anno, dato che la centrale funziona sempre a regime e, oltretutto, di breve durata nel tempo.

A tal proposito, il gestore ha dichiarato l'impegno a verificare se il campo di lavoro degli strumenti sia sufficiente a misurare in modo accurato le emissioni, sia nel normale funzionamento che nei transitori e, comunque, a proporre una soluzione idonea, trasmettendo relativa nota entro aprile 2013.

In conclusione, dall'accertamento effettuato si riscontrano le seguenti non conformità al decreto autorizzativo in riferimento:

1. violazione della prescrizione 18e) di cui al § 10.3 *Emissioni non convogliate in atmosfera* del Parere Istruttorio (PI) e della prescrizione di cui al § 3.2 *Emissioni fuggitive e diffuse* del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente alla tabella "Frequenze di monitoraggio, tempi di intervento e registrazioni da eseguire nel programma LDAR";
2. violazione della prescrizione di cui al § 11.1 *Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)* del PMC, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente alla doppia scala di misura per la strumentazione della centrale.

A fronte delle evidenze sopra riportate, si propone a Codesta Autorità Competente la diffida al gestore per le seguenti azioni:

- implementare il database in modo da essere interrogabile, per ottenere tutte le informazioni relative al programma LDAR, e in modo da costituire l'archivio per la registrazione delle azioni correttive apportate sui componenti divergenti rispetto alla *Leak Definition* di 10.000 ppmv entro tre mesi dalla diffida;
- verificare con il costruttore se il campo di lavoro degli analizzatori di CO e NO₂ sia sufficiente a misurare in modo accurato le emissioni sia nel normale funzionamento che nei transitori, dandone dimostrazione, e proporre una soluzione idonea, entro tre mesi dalla diffida.

In considerazione del regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. 152/06, art. 29-quattordicesimo, comma 2, la presente informativa, a conclusione dell'accertamento effettuato, è inviata anche alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Si comunica infine che i verbali in originale sono disponibili presso ISPRA e presso ARPA Liguria, Dipartimento di Genova.

Distinti saluti

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini